

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

NOTA DI DOSSIER

OGGETTO: Gruppo di coordinamento. Incontro dell' 8 marzo 2011. Punto 6 all'odg "Valutazione sulla procedura indicata al par. 1.1.11 Recupero e contenzioso del DAR"

Premessa

La versione vigente del DAR prevede (punto 1.1.11):

1.1.11. Recupero e contenzioso

Gli atti di revoca del contributo concesso/assegnato in base ad una domanda di contributo, sia che determinino un recupero del contributo già erogato sia di semplice revoca senza recupero, sono di competenza del soggetto che ha emesso l'atto di concessione/assegnazione stesso.

Quanto sopra vale anche per i precedenti periodi di programmazione collegati al PSR 2007/13 per la parte finanziaria (regg. CEE n. 2078-2079-2080/92, reg. CE n. 950/97, reg. CE n. 951/97, reg. CE n. 1257/99).

Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA OPR successivamente all'atto di revoca e recupero emesso dall'ufficio competente.

In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che sono oggetto di opposizione.

Proposta

1. Ex reg. CE n. 2080/92 e misura 8 del PSR 2000-2006

Nei casi di CONTROLLO in LOCO svolti da ARTEA in applicazione del Reg. 65/2011 (ex reg. 1975/2006) durante il quale si determini una revoca parziale del contributo, gli atti di revoca vengono svolti direttamente da ARTEA.

2. Controlli ex post misure ad investimento PSR 2000-2006 e 2007-2013 e forestali PSR 2007-2013

Nei casi di CONTROLLO in LOCO svolti da ARTEA in applicazione del Reg. 65/2011 (ex reg. 1975/2006) durante il quale si determini una revoca parziale del contributo, gli atti di revoca vengono svolti direttamente da ARTEA.

3. Revoca TOTALE

Nei casi di tutti i CONTROLLO in LOCO svolti da ARTEA in applicazione del Reg. 65/2011 (ex reg. 1975/2006) durante il quale si determini una revoca totale del contributo, gli atti di revoca seguono le indicazioni previste attualmente al punto 1.1.11 del DAR.